

COMUNE DI SUPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Codice ente 00303900609 0	Protocollo
DELIBERAZIONE N. 13 del 22.07.2020 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER
L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di luglio alle ore 19,10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BARLETTA GIANFRANCO	SINDACO	Presente
POMPONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MARCHIGNOLI PAOLO	PRESIDENTE	Presente
CERILLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
CERILLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
IACOBUCCI ANNA	CONSIGLIERE	Presente
BONI ANTONIO GIACINTO	CONSIGLIERE	Presente
IPPOLITI CATALDO	CONSIGLIERE	Presente
AGOSTINI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
FOGLIETTA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
PALUZZI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
BOMPIANI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
DE SANTIS DARIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. VITTORIO PICCIGALLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MARCHIGNOLI nella sua qualità di Presidente - delibera C.C. n. 19 del 22.06.2016 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Cataldo Ippoliti, Mario Agostini, Stefano Bompiani

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

03.07.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Canali

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

03.07.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Daria Aurenci

IV punto o.d.g.: approvazione dell'aliquota di compartecipazione per l'addizionale comunale all'IRPEF relativa all'anno 2020

Il Sindaco illustra le aliquote IRPEF, IMU e TARI, precisa che vengono riproposte quelle dello scorso anno. La TARI, in particolare, si è dovuta adeguare agli importi ARERA però il Governo ha fatto slittare l'adeguamento al prossimo anno. Legge le date delle rate TARI. Viene ridotta la quota variabile del 25% per le imprese chiuse durante il COVID individuate mediante codice ATECO. L'IMU è stato accorpato alla TASI, quindi l'importo non è aumentato.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 172, comma 1 lett. e) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

PREMESSO che, con l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), è stato disposto che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28/12/1998, n°360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

PREMESSO che, con l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), è stato disposto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio successivo;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.L. 17-3-2020 n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, ha disposto che, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

RICORDATO che le leggi di stabilità 2016, 2017 e 2018 hanno previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai valori deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alle Tariffe Tari, definite in funzione delle risultanze del Piano Finanziario;

VISTA la Legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (c.d. "*Legge di bilancio 2019*"), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018– S.O. n. 62;

TENUTO CONTO che la "*Legge di bilancio 2019*" non ha prorogato il blocco delle aliquote/agevolazioni in materia di tributi locali e pertanto risulta consentito dal 2019 agli Enti Locali di apportare modifiche, anche in aumento, ai tributi medesimi;

CHE con la L. 27/12/2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. ("*Legge di bilancio 2020*") non sono state previste rilevanti novità concernenti l'applicazione dell'Addizionale Comunale Irpef, rispetto all'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

VISTO l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale testualmente recita "*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali*";

VISTO l'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che espressamente dispone: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.*";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/03/2019, allegata al bilancio di previsione 2019/2021, è stata approvata l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef determinandola, per l'anno 2019, nella misura di 0,80 punti percentuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/05/2020 con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020, nella misura di 0,80 punti percentuali;

RITENUTO opportuno, allo scopo di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, mantenere invariata l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef nel 2020, determinando la stessa nella misura dello 0,80%;

DATO ATTO che il gettito dell'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2020, determinato con l'aliquota proposta con il presente atto, è stimato in € 360.000,00, somma necessaria per il conseguimento degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii. (come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) per il quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTA, altresì, la Circolare n. 2/DF/2019 del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ad oggetto "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.", con la quale, in riferimento all'addizionale comunale Irpef, viene chiarito che:

- La pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico";
- L'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce
- Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma in commento – a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali – non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre. Nondimeno, atteso che ovviamente sussiste anche con riferimento agli atti in materia di addizionale comunale all'IRPEF l'esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all'inserimento nel Portale dell'atto e alla compilazione dell'apposita tabella recante le aliquote e l'eventuale esenzione, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione. In ogni caso, gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull'anno d'imposta cui si riferiscono bensì su quello successivo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del comune di adottare per tale ultimo anno una diversa deliberazione;
- In ordine al regime di efficacia delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF ai fini del relativo versamento, si deve evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D. Lgs. n. 360 del 1998, l'acconto dell'imposta in questione è stabilito comunque nella misura del trenta per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote e l'esenzione vigenti nell'anno precedente. Ai fini del versamento del saldo dell'addizionale in discorso, invece, si dovranno ovviamente considerare le aliquote fissate per l'anno d'imposta di cui si tratta con la deliberazione pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno;
- Nell'ipotesi in cui, infine, per un determinato anno non venga trasmessa, e conseguentemente pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, entro il 20 dicembre, alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, troveranno applicazione quelle vigenti nell'anno precedente in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa da parte del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi del comma 1, art. 49 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1, art. 49 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di entrate;

VISTO lo Statuto Comunale;

Si passa al voto

Presenti 12 - Votanti 12 - voti favorevoli 8 - contrari - astenuti 4 (Paolo Marchignoli - Giovanni Cerilli - Luigi Paluzzi)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef determinandola, per l'anno 2020, nella misura di 0,80 punti percentuali;
3. di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche", in vigore dal 01/01/2020, come riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che il gettito dell'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2020, determinato in base all'aliquota di cui al punto 2), è stimato in € 360.000,00, somma necessaria per il conseguimento degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201 e ss.mm.ii., e secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 2/DF/2019 del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in premessa riportate;

con successiva votazione:

Presenti 12 - Votanti 12 - voti favorevoli 8 - contrari - astenuti 4 (Paolo Marchignoli - Giovanni Cerilli - Luigi Paluzzi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. per gli effetti di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. VITTORIO PICCIGALLO

Il Presidente
F.to PAOLO MARCHIGNOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno..... sul sito web www.comunesupino.it all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009 per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSAMARIA CAPRARA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. VITTORIO PICCIGALLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267
 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

li,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. VITTORIO PICCIGALLO

